

Deliberazione n. 54/2015/PAR



La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 10 giugno 2015, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera n. 10951 del 24 aprile 2015 - trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 44 del 29 aprile 2015 e assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 6 maggio 2015 con il n. 0001825-06/05//2015-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 23 dell'8 giugno 2015 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO:

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui fissa un limite di carattere finanziario alle spese sostenibili da pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

In via preliminare, il Sindaco evidenzia che il Comune di Santa Margherita Ligure fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi e di iniziative legate alla cultura, allo sport e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche che richiedono un'adeguata divulgazione con strumenti di comunicazione tradizionali o di *web marketing*.

Le attività suddette sono ritenute rispondenti ad esigenze di sviluppo socio-economico del territorio e, quindi, ad una delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché coerenti, per un verso, con la necessità di favorire, agevolandone la conoscenza, l'accesso ai servizi pubblici presenti nel territorio da parte dei turisti oltre che della cittadinanza, e, per altro verso, con le funzioni di promozione del territorio e di informazione ed accoglienza turistica esercitate dall'Ente. A tal proposito viene altresì precisato che, in base alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28, tale ultima funzione viene oggi espletata attraverso la gestione in forma coordinata con la Provincia (oggi Città Metropolitana) di Genova dell'ufficio di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e che, a seguito delle recenti modifiche operate in materia di organizzazione turistica regionale dalla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 e del nuovo assetto delle competenze degli enti territoriali della regione determinato dalla stessa novella legislativa, nel settore in questione sembra delinearsi un progressivo arretramento dell'Ente sovracomunale e, conseguentemente, un maggior coinvolgimento del Comune.

Tanto premesso, il Sindaco passa ad elencare una serie di interventi di spesa al fine di appurare se rientrano tra le limitazioni previste dal menzionato art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, non mancando peraltro di aggiungere che, alcuni di essi, per le finalità cui rispondono, non sembrano esaurire la loro connotazione nelle ipotesi considerate dalla norma stessa. La richiesta riguarda segnatamente:

- le spese sostenute per sviluppare l'attività di comunicazione via *web* e *social*, quali, a titolo esemplificativo, l'incarico per la progettazione grafica del materiale informativo e promozionale da divulgare anche mediante tali canali, oppure per l'aggiornamento e lo sviluppo del sito internet;
- spese per la realizzazione di materiale audio visivo e fotografico, in particolare in ragione dell'apertura di EXPO 2015 e della possibilità di attivare al suo interno ogni migliore azione per la promozione del territorio e delle sue eccellenze;
- spese per l'installazione di *monitor* per la trasmissione di messaggi informativi sul territorio anche con finalità di protezione civile;
- spese per la predisposizione di materiale informativo per l'ufficio IAT;
- spese per l'organizzazione di eventi culturali con la partecipazione di personalità del mondo dell'economia, della cultura, del giornalismo, eccetera.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che le questioni interpretative di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica ed influenti in modo significativo sulla composizione della spesa degli enti locali rientrano senz'altro nel concetto di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/10 delle Sezioni riunite in sede di controllo).

Occorre tuttavia precisare che, come risulta dalle medesime deliberazioni appena menzionate, tale funzione consultiva non deve essere finalizzata a fornire indicazioni puntuali in merito all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, ma solo alla soluzione di questioni aventi carattere

generale, in funzione di ausilio per gli enti richiedenti in relazione alle determinazioni che gli stessi devono assumere nell'esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, con riguardo agli specifici quesiti posti dall'Ente, la Sezione evidenzia come la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese debba discendere da valutazioni rientranti nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, nel rispetto delle previsioni legali, oltre che dei principi di sana gestione finanziaria. Ciò significa che, riguardo alla disciplina richiamata nella richiesta di parere, l'individuazione dei relativi presupposti applicativi in relazione a fattispecie concrete deve ritenersi di pertinenza dell'Amministrazione interessata, la quale, nondimeno, potrà orientare le proprie conclusioni sulla base dei principi e dei criteri di seguito enunciati in sede interpretativa da questa Sezione.

3. Venendo dunque al merito, la questione in esame attiene sostanzialmente all'interpretazione dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010 ai sensi del quale *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche (.....) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"*.

Si tratta di una delle numerose disposizioni introdotte dal legislatore statale nell'ambito della manovra finanziaria approvata con il menzionato testo normativo e tese a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione e così favorire il processo in atto di risanamento della finanza pubblica. In particolare, tutto l'insieme delle norme contenute nel citato articolo 6 mira, come del resto risulta dalla rubrica del medesimo, a ridurre i costi della macchina amministrativa pubblica senza con ciò voler direttamente incidere in modo automatico sulle spese relative all'esercizio di attività e competenze tipiche delle amministrazioni.

4. Al fine di poter correttamente apprezzare la misura e le modalità con cui tale disciplina vincolistica influisce sullo spazio di autonomia, gestionale e di spesa,

specificamente proprio degli enti locali, appare utile ricordare, in via preliminare, che la Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, dopo aver precisato che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, le diverse disposizioni di cui all'art. 6 in oggetto *"non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali..."*, ha quindi chiarito che le stesse non impongono alle autonomie locali l'adozione dei tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate, bensì costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione di spesa richiesta, che ciascun ente può discrezionalmente rimodulare tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ciò sta a significare che, nell'esercizio della propria autonomia di spesa, gli enti conservano la facoltà anche di mantenere inalterato e persino di incrementare, ad esempio, il livello della spesa destinata a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sebbene a scapito degli interventi di spesa riferiti alle altre voci contemplate nell'art. 6, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, mediante deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli enti locali, di operare compensazioni, nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'ente, ritenendo che i comuni possano operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Costituisce poi approdo ormai consolidato nella giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini del rispetto dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, vanno escluse quelle coperte mediante finanziamenti e

contributi specificamente trasferiti o, comunque, risorse provenienti (anche per sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (*ex multis* cfr.: Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 233/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 398/2012; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 40/2011). Come risulta, infatti, dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7 del 2011, in cui analogo principio era già stato formulato con riferimento alle spese per studi e consulenze considerate nel comma 7 dell'articolo 6 in questione, l'obiettivo comune di tali disposizioni non è di limitare comunque le azioni, attività o prestazioni realizzate con determinate spese, bensì quello di ridurre l'impatto di tali spese sul bilancio degli enti.

5. Richiamati tali indirizzi generali, passando a considerare specificamente i quesiti posti dal Comune istante si ritiene anzitutto necessario pervenire, anche sulla scorta di quanto già affermato in proposito da altre sezioni regionali di controllo, all'individuazione di una nozione delle attività considerate dalla disposizione in questione, le quali non trovano invero definizione nella legge; ciò al fine di fornire utili indicazioni ai fini della verifica della corrispondenza rispetto alle fattispecie concrete oggetto della richiesta di parere.

Potendo escludere senz'altro, sulla base della relativa prospettazione fornita nella richiesta di parere, che tali fattispecie possano rientrare nell'ambito delle spese di rappresentanza, occorre soffermare l'attenzione sulla natura, in linea di principio, riconoscibile per le rimanenti categorie di spesa, premettendo comunque che, soprattutto sul piano applicativo, ben potrebbero riscontrarsi profili di sovrapposibilità tra le diverse nozioni elaborate.

Al riguardo, non si pongono particolari problemi interpretativi in ordine all'impiego dei concetti di convegni e di mostre. Il primo concerne gli incontri più o meno pubblici organizzati da un ente in luogo e tempo definiti per discutere su un argomento di comune interesse (come nel caso, ad esempio, di dibattiti, seminari, congressi, conferenze, o altri incontri di studio comunque denominati su tematiche

solitamente di natura amministrativa, sociale, culturale, scientifica, eccetera). Il riferimento alle mostre attiene alle esposizioni pubbliche organizzate o partecipate da un ente aventi svariati possibili oggetti (ad esempio, opere d'arte, prodotti locali, eccetera) e finalità (ad esempio, commerciale, promozionale, didattica, celebrativa, eccetera). In tale prospettiva, si fanno rientrare nella categoria, anche le rassegne, le fiere e, i mercatini espositivi (cfr.: Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 172/2015; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 54/2013 e n. 53/2012; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 356/2012 e n. 398/2012 cit.).

Per quanto concerne le spese per relazioni pubbliche, si ritiene che esse ricomprendano quelle sostenute per tutte le attività di comunicazione svolte da un ente con l'obiettivo di sviluppare i rapporti con una propria utenza di riferimento, più o meno estesa a seconda dei casi, al fine di determinare una più corrente e concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze (cfr. le già citate Sez. reg. contr. Emilia Romagna n. 59/2015, Sez. reg. contr. Puglia n. 54/2013 e n. 53/2012, Sez. reg. contr. Lombardia n. 356/2012 e n. 398/2012, nonché Sezione regionale di controllo per la Val d'Aosta, deliberazione n. 8/2013).

Quanto alle spese per pubblicità, occorre anzitutto cercare di fornire una definizione del termine che identifica l'attività, nell'accezione che qui rileva.

In linea generale, la pubblicità è una tipica forma di comunicazione persuasiva, che mira cioè deliberatamente a influenzare conoscenze, valutazioni, atteggiamenti, scelte o comportamenti in determinate aree dell'attività umana. In sostanza, costituisce pubblicità qualunque attività che, su iniziativa di un operatore identificato, sia volta alla diffusione di messaggi aventi scopo di promuovere beni, servizi, idee, oppure anche solo l'immagine di un soggetto, presso un pubblico più o meno determinato.

Come si può osservare, la nozione è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, svolta cioè con tecniche e finalità persuasive e quali che

siano le modalità o i mezzi di diffusione. Il suo principale campo di applicazione è sempre stato quello commerciale (al quale generalmente ci si riferisce quando il termine non viene seguito da alcuna specificazione); tuttavia da tempo si sono notevolmente sviluppate anche varie forme di pubblicità non commerciale (ad esempio, sociale, pubblica, politica, religiosa, eccetera).

Ciò detto va ricordato che, con riferimento specifico al tema delle spese per pubblicità delle pubbliche amministrazioni, si sono pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione di orientamento generale n. 50 del 2011 in cui è stato formulato il principio per il quale l'esclusione dal novero delle spese soggette alla limitazione prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie e non può pertanto valere per quelle riconducibili alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale disciplinate per le pubbliche amministrazioni dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, anche ove queste siano dirette alla promozione della conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Diversamente, infatti, il precetto verrebbe inevitabilmente privato delle sue finalità di risparmio, considerata l'ampiezza delle suddette attività secondo la qualificazione fornita, in particolare, dall'articolo 1, comma 5, della citata legge.

Come risulta testualmente dalla deliberazione, dunque, il computo ai fini del rispetto della limitazione di spesa è stato dichiarato necessario con riguardo agli oneri relativi all'attività cd. di "pubblicità istituzionale", cioè a quella forma di comunicazione istituzionale specificamente presa in considerazione dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 i cui contorni sono precisamente delineati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009, alla quale qui, per brevità, in generale si rinvia, soprattutto per quanto attiene la puntuale definizione dei possibili oggetti, finalità, mezzi di comunicazione utilizzati, ad essa riferibili.

Si ricava, per conseguenza, che il principio non riguarda, e quindi possono ritenersi esclusi dall'applicazione della limitazione di spesa, quegli oneri sostenuti da

pubbliche amministrazioni e relativi ad altre attività di informazione e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario, cui fa riferimento lo stesso decreto legislativo n. 150 del 2000 (cfr. articolo 2, commi 1 e 3, e anche gli articoli 11 e 13) e che possono essere genericamente individuate in quelle attività di comunicazione che, per modalità e mezzi impiegati, non perseguono finalità promozionali o di persuasione, bensì scopi meramente informativi.

6. Alla luce dei criteri e delle indicazioni generali sin qui illustrate dovrebbe essere possibile stabilire in concreto se le singole fattispecie rappresentate nella richiesta di parere rientrano o meno nell'ambito di applicazione della disposizione vincolistica considerata: operazione questa che, va ribadito, spetta esclusivamente all'Ente istante.

Questa Sezione ritiene, tuttavia, di poter ulteriormente agevolare tale compito fornendo alcuni elementi di valutazione specificamente riferiti a ciascuna delle ipotesi prospettate.

Con riferimento al loro insieme occorre anzitutto chiarire, in via preliminare, che la circostanza per cui trattasi in tutti i casi di azioni destinate al perseguimento di una finalità istituzionale dell'Ente, nella specie quella di sviluppo socio-economico del territorio, non è di per sé sufficiente, come invece ipotizzato dal Comune, a farne conseguire la relativa esclusione dall'applicazione del limite di spesa in esame, come del resto risulta da diverse deliberazioni di altre Sezioni aventi proprio ad oggetto spese funzionali a scopi di promozione del turismo locale (cfr. le già citate Sez. reg. contr. Veneto n. 172/2015, Sez. reg. contr. Puglia n. 54/2013 e n. 53/2012, nonché Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 72/2014 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 483/2012). Il vincolo di contenimento della spesa dettato dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010 ricomprende, dunque, le spese destinate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale o paesaggistico del territorio comunale in funzione

di sviluppo turistico, se esse sono inerenti ad interventi o attività riconducibili a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

E' stato, tuttavia, altresì rilevato che, per tali tipologie di spesa, l'esclusione dal novero degli oneri soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coesenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un certo servizio (cfr. la già citata Sez. reg. contr. Val d'Aosta n. 8/2013), così da costituire esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio.

7. Riguardo alla prima situazione segnalata dal Comune ed esposta in fatto, concernente in sintesi le spese connesse alla gestione del sito (*web*) istituzionale, questa Sezione considera che, come emerge chiaramente dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", la legislazione vigente pone a carico anche degli enti locali numerosi obblighi cogenti di pubblicazione nei propri siti istituzionali con riferimento a vari aspetti della propria organizzazione e dell'attività svolta. Vi sono compresi, tra i tanti, anche puntuali obblighi informativi concernenti rispettivamente, gli atti di carattere normativo e amministrativo generale e i provvedimenti amministrativi adottati, gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, nonché l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, e, in particolare, i servizi erogati (cfr. art. 10, comma 5 e art. 32).

La constatazione per cui la creazione e la conservazione di un sito *internet* istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge, unita alla percezione della notevole mole di dati e informazioni che anche gli enti locali sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica, inducono a ritenere che le spese per l'aggiornamento e lo sviluppo del sito non soggiacciono, almeno in via di principio, alla limitazione prevista dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria

per la quale si applica il principio dettato dalla citata deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.

Viste le menzionate specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 riservate agli obblighi di pubblicazione in tema di servizi erogati dagli enti, la cennata conclusione può senz'altro valere per gli oneri sostenuti in relazione al sito per assicurare un assetto informativo utile ad accrescere la conoscenza da parte della collettività dei servizi pubblici, con estensione dell'assunto, in questo caso, anche in riferimento alle altre attività di comunicazione segnalate dal Comune (*e-mail, social*), e sempre che ciò avvenga con modalità e scopi meramente informativi e in funzione di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi stessi.

Per quanto concerne la seconda ipotesi evocata dal Comune, relativa a spese per la realizzazione di materiale audiovisivo e fotografico finalizzato a promuovere il territorio e le sue eccellenze, si ritiene che la valutazione del Comune circa la riconducibilità o meno nell'ambito di applicazione della limitazione di spesa debba compiersi avendo particolare riguardo al criterio prima ricordato che assegna rilevanza all'eventuale stretta inerenza o coesistenzialità della relativa attività rispetto alla funzione amministrativa esercitata, tale da costituirne una necessaria esplicitazione.

Quanto alla terza fattispecie si osserva che, per stabilire se le spese per l'installazione di *monitor* per la trasmissione di messaggi informativi rientrino o meno nel considerato vincolo di spesa, assume rilevanza l'identificazione della finalità prevalente o, meglio, della ragione determinante dell'intervento, posto che se ciò fosse riscontrato nell'esigenza di apprestare opportune azioni di prevenzione nell'ambito delle finalità di protezione civile o, comunque, nella scelta di diffondere con tale modalità la conoscenza dei servizi pubblici erogati dall'Ente, tali spese sarebbero senz'altro da ascrivere tra quelle sostenute per lo svolgimento dei servizi interessati. Ovviamente, di tale circostanza l'Ente stesso è tenuto a dare evidenza nella motivazione dei provvedimenti amministrativi adottati in proposito.

Venendo alla quarta ipotesi, relativa alle spese per predisposizione di materiale informativo per l'ufficio IAT (ovvero l'ufficio di informazione e accoglienza turistica che ha ottenuto l'autorizzazione regionale per l'utilizzo della denominazione IAT), si osserva anzitutto che tali uffici, per il loro funzionamento e per lo svolgimento dell'opera di promozione ed accoglienza turistica, sono presumibilmente destinatari di risorse finanziarie provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, e *in primis* dalla Regione Liguria (v. art. 2, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28, come sostituito dall'art. 35, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15). In base alle indicazioni generali più sopra rammentate, pertanto, spese relative alla gestione degli IAT, per la quota corrispondente alle contribuzioni esterne ricevute, non concorrono all'ammontare della spesa soggetta al limite in questione.

Si considera, inoltre, di dover attribuire rilievo all'art. 16 della stessa legge regionale n. 28 del 2006, come sostituito dall'art. 35 della legge regionale n. 15 del 2015, il quale elenca i requisiti minimi che gli uffici di questo tipo devono garantire per conseguire l'autorizzazione regionale cui si è accennato. A tal fine detti uffici devono assicurare specificamente: a) una dotazione informatica e l'utilizzo del *web* anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche *on-line*; b) l'informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria; c) l'informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione; d) l'informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati; e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Orbene, questa Sezione ritiene che le spese concernenti il funzionamento e l'attività dell'ufficio IAT, nei limiti in cui si considerano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma dianzi citata, siano da valutare alla stregua di spese necessitate dalla legge, come tali suscettibili di essere escluse dal campo di applicazione dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, in virtù della già esaminata deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.

Con riferimento all'ultima fattispecie da esaminare si osserva invece che, come risulta da diverse precedenti pronunce di sezioni regionali, le spese relative genericamente all'organizzazione di manifestazioni di tipo culturale o con fini di promozione turistica, sono di norma da considerare riconducibili, alternativamente e a seconda dei casi, alle nozioni di "convegni" o di "relazioni pubbliche", come tali rientranti nel vincolo di spesa in esame (cfr. le già più volte citate Sez. reg. contr. Veneto n. 172/2015, Sez. reg. contr. Toscana n. 72/2014, Sez. reg. contr. Puglia n. 54/2013, Sez. reg. contr. Lombardia n. 398/2012).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 10 giugno 2015.

Il Magistrato Estensore
(Claudio Guerrini)

Il Presidente
(Ermanno Granelli)

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2015

Il Funzionario Preposto
(Michele Bartolotta)